

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE**

## **INDICE**

Art.1 - Premessa	2
Art. 2 - Principi generali	2
Art. 3 – Soggetti: Titolare, Designato e Autorizzati al trattamento	3
Art. 4 – Informativa – Obblighi di trasparenza e informazione	3
Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza	4
Art. 6 – Coinvolgimento dei privati nel sistema di videosorveglianza	5
Art. 7 – Trattamento e conservazione dei dati	5
Art. 8 – Centro di gestione ed archiviazione	6
Art. 9 - Utilizzo di particolari sistemi mobili di ripresa (Dash Cam e Body Cam)	6
Art. 10 - -- Diritti dell'interessato	7
Art. 11 - -- L'accesso ai filmati	7
Art. 12 – Il diritto di accesso ed il rilascio copie atti contenenti i filmati di videosorveglianza in presenza di sinistri stradali.	8
Art. 13 – Convenzione, accordi di contitolarità e sistemi integrati con altri Corpi ed Organi di Polizia.	9
Art. 14 - Sicurezza dei dati.	9
Art. 15 Cessazione del trattamento dei dati.	10
Art. 16 – Registro delle annotazioni e modulistica	10
Art. 17 - Tutela amministrativa e giurisdizionale	11
Art. 18 - Abrogazioni	11
Art. 19 – Norma di rinvio	11

## **Art.1 Premessa**

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del dl 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38 "per la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico". La sicurezza urbana secondo le indicazioni della Consulta deve quindi intendersi come tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal comune di Signa attengono alla tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica.

Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza da remoto che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento. Questa attività comporta la raccolta e la conservazione di informazioni pittoriche o audiovisive su tutte le persone che entrano nello spazio monitorato, identificabili in base al loro aspetto o ad altri elementi specifici la cui identità di queste persone potrebbe essere stabilita sulla base di questi dati. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

Il presente Regolamento intende:

- Disciplinare specificatamente le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal Comune di Signa per evitare il rischio potenziale di un uso improprio (ad esempio, per scopi di marketing, controllo delle prestazioni dei dipendenti, profilazione ecc.) dei dati personali raccolti che cresce in relazione alla dimensione dello spazio monitorato e al numero di persone che frequentano lo spazio.
- garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Signa nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
- garantire, altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018), alla direttiva 2016/680 (e al Decreto legislativo 18/05/2018 n.51 recante "Attuazione della Direttiva UE 2016/680) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art 2 del D.Lgs. 51/2018 (in attuazione della Direttiva "polizia") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali e al Regolamento vigente dell'ente approvato con deliberazione di Consiglio n. 19 del 22.03.202

## **Art. 2 - Principi generali**

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti:

- Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune di Signa e il Comando di Polizia Municipale di Signa sono investiti;

la videosorveglianza può servire a molti scopi, ad esempio sostenere la protezione della vita e dell'integrità fisica delle persone, a raccogliere elementi di prova in vista di procedimenti giudiziari o civili, a difesa della proprietà e di altri beni.

- Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»). A tal fine prima di installare un sistema di videosorveglianza, il titolare del trattamento deve sempre valutare criticamente se questa misura sia in primo luogo idonea a raggiungere l'obiettivo desiderato e, in secondo luogo, adeguata e necessaria per i suoi scopi. Si dovrebbe optare per misure di videosorveglianza unicamente se la finalità del trattamento non può ragionevolmente essere raggiunta con altri mezzi meno intrusivi per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

### **Art. 3 – Soggetti: Titolare, Designato e Autorizzati al trattamento**

1. Titolare dei dati è il Comune di Signa, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Designato al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, è il Comandante della Polizia Municipale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.

2. Il Comandante individua e nomina, nell'ambito degli appartenenti al Comando di Polizia Municipale, gli "Autorizzati" della gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

4. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al personale avente qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale, il quale potrà avvalersi di personale tecnico del comune o di imprese private per il posizionamento e prelievo delle relative apparecchiature.

### **Art. 4 – Informativa – Obblighi di trasparenza e informazione**

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, sono consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di video sorveglianza e quindi sono informati ed avvertiti mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (Informativa ridotta o di primo livello).

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per fini di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo di aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché di rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti, sono posizionati appositi cartelli – informativa ridotta – collocati prima del raggio di azione delle telecamere o in prossimità delle stesse. I cartelli hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno come riportato nei provvedimenti in vigore del garante della privacy.

3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa estesa (o di secondo livello) contenente le modalità e le finalità per cui gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre sul sito viene indicata l'area della collocazione degli impianti di videosorveglianza comunale.

### **Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Signa ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n.11/2009 e dell'articolo 2 del D.L. 14/2017. Il Comune di Signa intende dunque potenziare il sistema di videosorveglianza comunale per la tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica, uso esclusivo di polizia a finalità interforze che andrà specificamente disciplinato ed organizzato anche operativamente, per la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva Ue 2016/680 e ai sensi del regolamento Ue 2016/679;

2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- Tutela della sicurezza urbana e sicurezza pubblica nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale;
- Tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
- Tutela ambientale e contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti e polizia amministrativa, il Comune di Signa, se non risulta possibile o se si riveli non efficace il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi, per controllare l'abbandono e il corretto smaltimento di rifiuti nel territorio, si può avvalere di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzazione di telecamere mobili o fisse (chiamate comunemente foto trappole) collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio.
- Ricostruzione della dinamica di sinistri stradali, atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici;
- Attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- Verifica in tempo reale dei dati e la regolarità di un transito di un veicolo, con l'utilizzo anche di algoritmi di analisi video, metadattazione, conteggio delle persone, e verifica di passaggi autorizzati presso varchi con lettura targhe, anche connessi a black list o altre banche dati;
- Prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni.
- Rilevazione di violazioni al Codice della Strada nei modi consentiti dalle norme.

### **Art. 6 – Coinvolgimento dei privati nel sistema di videosorveglianza**

1. Il Comune di Signa promuove e attua, per la parte di competenza, il coinvolgimento dei privati nelle politiche di controllo del territorio per la realizzazione di singoli impianti di

videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. La cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori è subordinata alla preventiva valutazione positiva dell'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con l'impianto comunale. In seguito a tale valutazione favorevole da parte del Comune di Signa, i privati interessati si impegnano formalmente ad assumere ogni onere e ogni spesa per:

- a) acquistare i dispositivi e ogni necessario accessorio, con connessione al sistema centrale in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico, con memorizzazione presso il sistema municipale delle immagini, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale;
  - b) mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, che restano di esclusiva competenza del Comune di Signa.
2. nei casi descritti sopra, in accordo con il Comune e previa stipula di apposito accordo, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza all'ente possono, con oneri a proprio carico, affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le forze di polizia in caso di particolari situazioni.
3. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a Piani Urbanistici Attuativi e per quelli soggetti a intervento diretto tramite Permesso di Costruire convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste opere di urbanizzazione quali: nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, la realizzazione di parcheggi ad esclusione di quelli esclusivamente privati o aree verdi pubbliche, è obbligo, per il soggetto attuatore, assumere le spese e gli oneri per realizzare una infrastruttura atta a sviluppare una rete di video sorveglianza di uso esclusivamente pubblico, rispondente alle caratteristiche tecniche dettate dai competenti uffici comunali preposti alla gestione di tali impianti di sicurezza, al fine della loro corretta integrazione in quella esistente. Tale installazione, una volta realizzata, può essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune di Signa.

#### **Art. 7 – Trattamento e conservazione dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dal Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) e del D.Lgs. 51/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria. La conservazione può comunque essere prolungata per periodi superiori in funzione di peculiarità e comprovate esigenze di indagine e di prevenzione dei reati.
- e) per ragioni connesse a necessità investigative e/o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, il titolare potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai 7 giorni. In caso, di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.
- e) conservati per le telecamere non collegate direttamente alla centrale operativa per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve particolari esigenze di sicurezza urbana e pubblica.

- f) il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali
- g) ogni operazione di analisi e elaborazione del filmato (ad esempio la realizzazione di ingrandimenti o l'inserimento di filtri o altri algoritmi di miglioramento delle immagini), dovrà essere debitamente documentata, al fine di permettere in qualsiasi momento di ricondurre il filmato ottenuto alle registrazioni originali.
- h) nel caso di dati acquisiti presso impianti di privati che potrebbero fornire indicazioni utili magari per la ricostruzione di un episodio di interesse per attività di polizia, l'acquisizione dovrà essere effettuata mediante la compilazione di apposito verbale nel quale gli operanti avranno particolare cura nel verificare e verbalizzare la data e l'ora riportate nelle telecamere di cui si acquisisce i filmati, procedendo anche all'identificazione del responsabile della videosorveglianza. Al fine di far fronte ad una richiesta di accesso agli atti, con le modalità trattate nel presente regolamento dovrà escludersi la consegna del filmato integrale, potrà essere concesso almeno il solo verbale di analisi video con l'estrazione di fotogrammi utili alla ricostruzione dei fatti e non l'intero filmato che inevitabilmente riporterà dati di terzi non coinvolti.

## **Art. 8 Centro di gestione ed archiviazione**

1. Le apparecchiature informatiche che si occupano della gestione ed archiviazione dei dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza sono installate entro un locale ad accesso controllato presente nella sede del Comando di Polizia Municipale di Signa o se in cloud presso il gestore incaricato come Amministratore di Sistema. I dati sono tutti trattati, gestiti ed archiviati in formato digitale devono essere memorizzati su due server indipendenti dotati di hard disk adibiti all'elaborazione ed all'archiviazione dei flussi video. L'accesso a queste banche dati deve avvenire impiegando software distinti dotati di sistemi di autenticazione basati su parole chiavi che consentono l'individuazione del soggetto che accede al sistema e l'assegnazione delle autorizzazioni associate al suo incarico, ciò in modo del tutto automatico e trasparente per l'operatore.

## **Art. 9 - Utilizzo di particolari sistemi mobili di ripresa (Dash Cam e Body Cam)**

1. Gli operatori di Polizia Municipale possono utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle Body Cam (telecamere a bordo d'uomo) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, Prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'art. 53 del Codice Privacy e del D.Lgs. 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria". Il Comandante del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico operativo interno, da somministrare agli operatori di Polizia Municipale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione (ad es. il capo-pattuglia), delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

2. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente la pattuglia o in mancanza alla Centrale Operativa impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile, il quale provvederà alla sua consegna al Comando.

## **Art. 10 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

b) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo, e, se nessun dato è conservato o trasferito, una volta trascorso il momento del monitoraggio in tempo reale, il titolare potrebbe soltanto comunicare che nessun dato personale è più oggetto di trattamento;

c) di ottenere:

- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;

- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. La persona interessata a conoscere l'esistenza di immagini che la riguardano deve avanzare apposita istanza al Comune di Signa per la consegna funzionario designato. Nell'istanza dovrà essere indicato a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa; il luogo ed i luoghi di possibile ripresa; la presenza di altre persone, una descrizione dell'attività svolta durante le riprese.

#### **Art. 11 – L'accesso ai filmati**

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.

2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro 48 ore dall'evento.

3. Non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini, salvo il rispetto della legge 241/1990. Se per effettuare una ricerca di dati il designato del trattamento probabilmente dovesse analizzare una grande quantità di materiale video, questi potrebbe non essere in grado di fornire quanto richiesto.

4. Per finalità di indagine, l'Autorità giudiziaria e la Polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle immagini in formato digitale.

5. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese individuate con apposita deliberazione di giunta comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.

6. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

7. Il Comune nei casi e per le finalità di cui all'articolo 5 può pubblicare immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza sui propri canali di comunicazione, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

8. Se il filmato non riguardi fatti costituenti reato – il filmato della videosorveglianza in possesso della Polizia Municipale, perché direttamente scaricato dal proprio sistema oppure perché acquisiti presso privati, dall'organo di polizia stradale, rappresenta in ogni caso un documento amministrativo come definito dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

9. In presenza di fatti di rilevanza penale siano essi stati acquisiti in regime di procedibilità d'ufficio ovvero a condizione di procedibilità già intervenuta, nonché laddove la stessa possa ancora intervenire (articolo 346 c.p.p.), che costituiscono fonte di prova da acquisire a norma dell'articolo 348 e seguenti del codice di procedura penale, è consentito solo da chi detiene interesse, entro il termine di 48 ore, richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia querela faccia apposita richiesta. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
10. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o di organi di Polizia Municipale. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e Designato al trattamento dei dati. A questo riguardo, vi è anche da considerare che in molti casi vengono acquisiti filmati di durata più ampia rispetto a quanto necessario: una volta visionati tali filmati e individuata la porzione effettivamente utile, in ossequio al principio di minimizzazione dei dati, sarà opportuno estrarre una copia del filmato limitato ai soli momenti salienti.

#### **Art. 12 - Il diritto di accesso ed il rilascio copie atti contenenti i filmati di videosorveglianza in presenza di sinistri stradali.**

1. Nel caso sinistri con danni a sole cose o con lesioni non superiori ai 40 giorni di prognosi, per i quali non sia stata presentata querela, o che comunque non abbiano dato origine a procedimenti penali, la Polizia Municipale di Signa intervenuta per il rilievo compone un fascicolo contenente oltre a quanto necessario alla ricostruzione dell'incidente stradale anche un verbale di analisi video del filmato che interessa, riportante eventuali scene dei momenti salienti del sinistro, oltre alle riprese stesse estratte. Essendo il fascicolo così composto questo sarà consegnato ai richiedenti, a seguito della consueta richiesta ai sensi dell'articolo 11, comma 4, Decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, e in tale contesto, su richiesta degli interessati verrà rilasciato un verbale di analisi video, riportante la ricostruzione delle fasi del sinistro riportante i fotogrammi delle pose salienti al fine di potersi avvalere dei dati acquisiti.
2. Nel caso di sinistri stradali in cui emerga immediatamente la sussistenza fin da subito di un procedimento penale, in questo caso oltre al verbale di analisi video allegato alla comunicazione di notizia di reato, andrà anche allegato il video acquisito nella sua versione originale e completa senza successive manipolazioni. Il Comando potrà rilasciare agli interessati copia del fascicolo, comprensivo dei filmati della videosorveglianza, a seguito di istanza dell'interessato, corredata dal nulla-osta rilasciato dalla competente Autorità Giudiziaria (secondo le direttive di ciascuna procura della Repubblica).
3. Nel caso di ipotesi di sinistro stradale o nel caso di sinistri di lieve entità, senza intervento per i rilievi da parte della Polizia Municipale del Comune di Signa, l'interessato può entro il termine di 48 ore richiedere il blocco delle immagini in attesa di predisporre apposita istanza di accesso. Il funzionario designato accerterà l'effettiva esistenza delle immagini relative al fatto e di ciò ne darà comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo verrà predisposto e consegnato un verbale di analisi video, corredato da fermo-immagine salienti e, eventualmente e descrizione dei fatti accertati.
4. La persona interessata ad accedere ai dati deve avanzare apposita istanza al Comune di Signa per la consegna funzionario designato, e la stessa dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Signa.



- Nell'istanza dovrà essere indicato:
  - Il giorno e l'ora in cui si è verificato il fatto;
  - Il luogo ed i luoghi di possibile ripresa;
  - La presenza di altre persone, una descrizione dell'attività svolta durante le riprese.
  - Nell'esercizio di questo diritto l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, o nel caso che tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
6. L'estrapolazione di immagini o la consegna di relazione, con le modalità sopra riportate da parte di privati o imprese, sono consegnate previo pagamento secondo il tariffario comunale.

**Art. 13 – Convenzione, accordi di contitolarità e sistemi integrati con altri Corpi ed Organi di Polizia.**

1. E' possibile stipulare apposita convenzione o accordi di contitolarità con altri Corpi ed Organi di Polizia competenti territorialmente al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza stabilendo almeno le caratteristiche generali del sistema, le implementazioni e modalità di fruizione dei dati, la titolarità e la responsabilità del trattamento, le misure di sicurezza per proteggere i dati ed il sistema.
2. Qualora il servizio di Polizia Municipale venga esercitato in forma associata, il Comune capofila o quello in cui vengono conservati e/o raccolti e/o comunque convogliati o trattati i dati rilevati, determinando congiuntamente agli enti convenzionati le finalità e le modalità del trattamento, assume il ruolo e le funzioni di cui al comma 1 e 2 ed assicura un trattamento dei dati conforme a quanto previsto nel presente Regolamento. Il comune nel cui territorio vengono rilevati i dati, assumendo il ruolo di contitolare, autorizza il trattamento con la relativa convenzione per la realizzazione e gestione dell'impianto ed assume le medesime funzioni per quanto connesso con le attività di installazione, manutenzione, informazione, trasmissione operate sugli impianti di rilevamento e sulla rete di trasmissione.
3. In mancanza di specifici accordi di cui ai punti precedenti, viste tutte le disposizioni normative in materia tra cui il D.L. 14/2017, le Direttive Ministeriali che attuano la firma di Patti per l'attuazione della Sicurezza Urbana (firmato tra il Comune di Signa e il Prefetto di Firenze in data 24 maggio 2018), che impegnano le parti a favorire lo scambio informativo tra le Forze di Polizia e la Polizia Locale, il Sindaco nomina con decreto i rappresentanti delle Forze di Polizia richiedenti, quali "Responsabili del Trattamento", al fine di consentire in modo autonomo mediante attivazione di ingresso diretto e immediato sui server mediante user ID e password ai sistemi di videosorveglianza, tra cui lettori targhe ed altri sistemi mobili se attivati. Tali accessi previsti dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 2 marzo 2012 assumono particolare rilevanza ai fini del potenziamento della prevenzione generale in un'ottica di "sicurezza integrata".

**Art. 14 – Sicurezza dei dati.**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Designato al trattamento dei dati.
2. In particolare l'accesso alle sale di controllo/sala operativa è consentito solamente al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli autorizzati addetti ai servizi. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati di volta in volta, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al

- presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente nominato dal titolare o dal designato al trattamento.
4. Il Designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
  5. Il Designato al trattamento designa e nomina gli Autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di video-sorveglianza e dei sistemi di lettura targhe nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
  6. Gli Autorizzati andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso le sale di controllo/ la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto del vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
  7. Con l'atto di nomina, ai singoli Autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
  8. Nell'ambito degli autorizzati, verranno designati, fra coloro che hanno accesso alle sale di controllo/sala operativa, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso delle sale di controllo/ sala operativa ed alle singole postazioni per l'estrapolazione delle immagini.
  9. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno e soggetti a successiva modifica.

#### **Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati**

1. 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

#### **Art. 16 - Registro delle annotazioni e modulistica**

1. Ai fini di una gestione trasparente delle immagini si istituisce apposito registro, anche digitale, delle annotazioni relative alle operazioni compiute con il sistema della videosorveglianza.
2. Nel suddetto registro dovrà esservi risultanza della visione, estrazione e salvataggio delle copie delle immagini e dell'utilizzo dello zoom, effettuati con le modalità e nei casi espressamente indicati dal presente regolamento.
3. Nel registro dovrà restare traccia dell'evento, nonché delle motivazioni che lo hanno determinato, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte. Ogni anno verranno richiamate le annotazioni nel registro dell'accountability.
4. Tale registro deve essere custodito presso la centrale operativa della Polizia Locale, sede di elaborazione delle immagini, e messo a disposizione del Garante in caso di ispezioni o controlli, unitamente al presente regolamento ed a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso e dei diversi livelli di accesso.
5. Il Designato al Trattamento con propri atti approverà la modulistica necessaria per l'attuazione del presente regolamento.

## **Art. 17 – Tutela amministrativa e giurisdizionale**

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3.

## **Art. 18 – Abrogazioni**

Il presente Regolamento dalla sua approvazione esecutiva annulla e sostituisce il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23 marzo 2009.

## **Art. 19 – Norma di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché al regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al Regolamento dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio n.19/2021.